Costituzione della Repubblica

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, n. 298

Costituzione della Repubblica Italiana
Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947

PARTE PRIMA. Diritti e doveri dei cittadini - TITOLO PRIMO. Rapporti civili

Articolo 24

Tutela dei diritti soggettivi e interessi legittimi

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa e` diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.